



Provincia di Oristano

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI,
AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA IN MATERIA DI POLIZIA STRADALE (P.S.),
E PER L'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.**

(TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE)

Approvato

Con

Deliberazione

Del

Consiglio Provinciale

N. 128 del 11.11.1994

(((N.B. – Inserire anche art. per pratiche T.E. Transiti Eccezionali))

Titolo I

Capo I

OPERE PER LE QUALI OCCORRE OTTENERE LA CONCESSIONE, O L'AUTORIZZAZIONE (1)

Art. 1

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza la prescritta **autorizzazione o concessione** provinciale rilasciata ai sensi di legge.

Chiunque voglia stabilire nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade Provinciali ai fondi e fabbricati laterali, nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico, attraversare e percorrere le strade con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche, scaricare acqua nei fossi, occupare aree e spazi di pertinenza stradale con depositi, anche temporanei di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere, posizionamenti di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, **la circolazione dei veicoli eccezionali e dei complessi trebbianti**, trasformare accessi o diramazioni già esistenti e comunque eseguire opere stabili e provvisorie che interessano le strade Provinciali e le loro pertinenze, deve inoltrare domanda in carta resa legale alla Provincia di Oristano -Settore Strade.

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Oristano.

Sono parimenti soggette alla tassa di cui al comma precedente, le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con infissi di carattere stabile, *con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili*, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private alle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade Provinciali che attraversano centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei Comuni.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia o al demanio statale.

(1) *A termini del Codice della Strada - D.L.vo 30.04.1992, n°285 artt.22, 23, 25 e ad uso di esemplificazione, si intendono:*

1) *per autorizzazione: gli accessi, le diramazioni, depositi sulle strade, cantieri stradali, posizionamenti di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, la circolazione dei veicoli eccezionali e dei complessi trebbianti;*

2) *per concessione: lo scarico e la immissione di acqua dei privati nei fossi delle strade, l'attraversamento od uso della sede stradale e relative pertinenze con condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi o con altri impianti ed opere che possono comunque interessare la proprietà stradale.*

Capo II

DOMANDE DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE

Art. 2

La domanda per ottenere la concessione o l'autorizzazione deve contenere la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire, il numero e la denominazione della strada Provinciale a cui si riferisce, la località interessata, la progressiva chilometrica ed il lato, i motivi della richiesta, nonché la dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre che l'Amministrazione intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale.

Art. 3

Alla domanda di concessione o autorizzazione devono essere allegate:

- attestazione dell'avvenuto versamento di € 50,00 con causale "diritti di istruttoria e rimborso spese sopralluogo" (€ 30,00 in caso di richiesta di voltura dell'autorizzazione o concessione);
- attestazione dell'avvenuto versamento del valore legale corrente corrispondente ad una marca da bollo da applicare sulla concessione o autorizzazione;

La domanda deve essere presentata in carta resa legale e corredata dai grafici sufficienti ad identificare le opere stesse e, ove sia necessario, anche di calcoli di stabilità. I grafici ed i calcoli dovranno recare la firma di un tecnico regolarmente autorizzato.

Il richiedente è inoltre tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ed opportuni dall'Amministrazione ai fini dell'esame e della decisione sulla domanda.

Art. 4

Per il rilascio dei benestare relativi agli attraversamenti, percorrenze delle condutture elettriche, telegrafiche e telefoniche, ferme restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, la Provincia, nell'interesse del pubblico transito, può richiedere (*a corredo della domanda*) tutti gli elementi relativi alle linee, alla struttura e stabilità dei supporti; può inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

Art. 5

Qualora la domanda venisse inoltrata incompleta dei dati di cui ai precedenti articoli 2 e 3, l'Ufficio competente della Provincia, sospenderà l'istruttoria, fino a che la documentazione non sia stata completata.

Art. 6

Il richiedente, nel caso di reiezione della domanda e nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella concessione od autorizzazione, o se dopo averle accettate vi rinunci, non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di "diritti di istruttoria e rimborso spese sopralluogo";

Capo III

NORME AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI.

Art. 7

Le Autorizzazioni e le Concessioni, sono rilasciate con provvedimento del Dirigente incaricato, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, (*data arrivo prot. di Settore*) previa istruzione della pratica da parte dell'Ufficio Tecnico competente che esprime il proprio parere con apposita relazione contenente le norme e le condizioni necessarie atte a disciplinare la concessione, o l'autorizzazione.

Art. 8

La responsabilità della individuazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni è in capo al Responsabile del Servizio Manutenzione Strade competente, il quale la definisce nel rispetto e nello spirito della Legge n° 241/1990 e del relativo regolamento di attuazione.

L'atto di autorizzazione, ovvero di concessione, oltre alla durata ed alla misura dello spazio concesso, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato, nonché la assoggettabilità alla T.O.S.A.P., tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

In calce alla autorizzazione o concessione sono fissate le condizioni e le norme alle quali la concessione, o l'autorizzazione, si intende subordinata.

Art. 8 bis

La Provincia, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. (*Dirigente Ragioneria*)?

La Provincia comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al presente articolo spettano al concessionario.

Art. 9

Salvo che non sia diversamente stabilito dall'allegata tariffa, le concessioni e le autorizzazioni hanno la durata massima di **29 anni**, escluse quelle rilasciate per l'installazione di frecce, cartelli o altri mezzi pubblicitari che hanno una durata massima di **tre anni**.

La durata dell'occupazione del suolo per l'impianto di servizi pubblici è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi, fissata dalle leggi e dagli atti di concessione che la riguardano.

Tutte le concessioni ed autorizzazioni sono rinnovabili alla loro scadenza.

Art. 10

Le concessioni ed autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio di diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti da eventuali opere o da depositi. La Provincia si riserva la facoltà di revocare, per giusti motivi, o di modificare quanto concesso, oppure di imporre nuove condizioni.

Art. 11

Qualora non sia specificatamente detto nell'atto di concessione o autorizzazione, si intende che la manutenzione delle opere eseguite nel corpo stradale e sue pertinenze (formanti oggetto della concessione od autorizzazione) è sempre a carico del concessionario, il quale sarà tenuto a provvedervi dandone preavviso all'Ufficio Tecnico. Detto Ufficio può prescrivere che determinate opere di manutenzione vengano, nell'interesse del transito e della proprietà stradale, eseguite sotto l'osservanza di determinate norme tecniche. L'inottemperanza a tali prescrizioni può importare la revoca della concessione o della autorizzazione, come può importare analoga revoca la mancata manutenzione, salvo sempre il risarcimento dei danni causati alle strade e loro pertinenze.

Art. 12

Per il rilascio di concessioni o autorizzazioni può essere richiesto un **deposito cauzionale**, da stabilirsi di volta in volta, in relazione alla natura, all'importanza ed alle caratteristiche tecniche dell'opera da eseguire, nonché alla entità della manomissione del corpo stradale, richiesta dalla esecuzione dell'opera stessa.

La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte col provvedimento di concessione o autorizzazione e sarà restituita, a lavori ultimati, detraendo tutte le spese per le riparazioni degli eventuali danni arrecati.

Art. 13

E' in facoltà della Provincia di stipulare con Enti e Società convenzioni speciali disciplinanti le concessioni di occupazione di aree stradali con tubazioni di acqua potabile, linee telefoniche, fognature ecc., fermo restando l'obbligo da parte del concessionario di inoltrare, per ogni opera da costruire, la relativa domanda corredata da quanto disposto dall'art.3.

Art. 14

La Provincia provvede a trasmettere all'interessato l'originale in bollo della accordata concessione o autorizzazione e, scaduto il termine previsto dal disciplinare per la esecuzione delle opere, l'Ufficio Tecnico accerta la loro regolare esecuzione, formulando, in caso di inadempienza, i rilievi e le conseguenti proposte ritenute opportune.

Art. 15

Gli Uffici competenti sono tenuti a redigere e mantenere aggiornati gli elenchi delle concessioni, delle licenze ed autorizzazioni dai quali risultino:

- il nominativo e la residenza del concessionario;
- l'ubicazione (strada Provinciale, progressiva, lato e Comune);
- dati tecnici;
- estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione;
- durata.

Tali documenti descrittivi e conservativi sono integrati da un catasto delle concessioni, da uno schedario e da uno scadenziario.

Capo IV

SUBINGRESSO E RINNOVAZIONE.

Art. 16

In caso di successione, a qualunque titolo, di altra persona od Ente al concessionario, l'avente causa, nei termini previsti dal 1° comma dell'art. 50 del capo secondo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, dovrà rendere edotta l'Amministrazione concedente.

Se il subentro avviene "inter vivos", tale obbligo spetta anche al concessionario.

Il trapasso relativo comporta l'obbligo del pagamento alla Provincia della somma di cui al precedente art.3 sub.1) da versare all'atto della domanda di subingresso e di trapasso da parte dell'avente causa.

Il concessionario è altresì tenuto a segnalare, entro 30 giorni, l'eventuale cambiamento di residenza o indirizzo.

Art. 17

Il concessionario, entro tre mesi dalla scadenza della concessione o autorizzazione, qualora intenda rinnovarla, deve inoltrare apposita domanda su carta legale alla Provincia.

La domanda deve essere corredata della documentazione di cui al precedente art.3.comma 1.

Art. 18

Il subingresso e il rinnovo delle concessioni o autorizzazioni sono concesse dal Dirigente del Settore Strade.

Art. 19

Per le domande di subingresso o rinnovo e per il rilascio del relativo provvedimento si osservano, per quanto non previsto nel presente capo, le disposizioni di quelli precedenti, in quanto applicabili.

Capo V

DECADENZA E REVOCA.

Art. 20

Le concessioni o autorizzazioni si intendono decadute se il titolare non ha dato corso alla esecuzione delle opere entro tre mesi dalla data del provvedimento, oppure non ha provveduto al loro rinnovo entro i termini stabiliti dal precedente art.17.

Art. 21

Le concessioni o autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento, dal Dirigente del Settore Strade, quando concorrano giusti motivi ovvero per necessità di pubblici servizi per le occupazioni di sottosuolo.

Nel caso di revoca, al concessionario sarà restituita, a richiesta dell'interessato, la tassa pagata in anticipo, senza interessi.

Art. 22

Il concessionario può richiedere in qualsiasi momento la cessazione della concessione. In questo caso al concessionario non verrà restituita la tassa pagata per l'anno in corso al momento della richiesta e lo stesso concessionario dovrà rimettere in pristino, a proprie spese, la proprietà stradale, secondo le modalità e nel termine stabilito dall'Amministrazione.

Capo VI

DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 23

Salvo le diverse indicazioni e le modificazioni che saranno ritenute necessarie caso per caso, tutte le domande dovranno essere accompagnate da grafici e calcoli statici (se dovuti) in duplice copia redatti da tecnici regolarmente autorizzati.

Art. 24

MURI DI SOSTEGNO

Nella costruzione dei muri di sostegno dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

a) - I muri di sostegno dovranno avere andamento parallelo all'asse stradale e non sporgere in alcun punto oltre il piede della scarpata da sostenere;

b) - la loro struttura e le loro dimensioni dovranno essere tali da resistere alle spinte delle terre e degli eventuali sovraccarichi;

c) - dovranno essere muniti di retrostante drenaggio;

d) - non dovranno essere più alti del terreno da sostenere;

e) - oltre la loro facciavista non potranno essere posti corpi aggettanti;

f) - la loro costruzione deve avvenire arretrata almeno di mt. 1,50 rispetto alla linea determinata dal piede della scarpata da sostenere, salvo che non esistano allineamenti precostituiti;

g) - le acque provenienti dal terreno dovranno essere raccolte in apposita cunetta e scaricate nella fossetta stradale mediante pozzetto ricavato posteriormente al muro.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti grafici:

h) - calcoli statici:

i) - sezione del manufatto nei punti più significativi da cui si possono rilevare: la linea della scarpata da sostenere, la porzione di area pubblica occupata, la posizione del terreno soprastante e tutti i particolari costruttivi occorrenti;

l) - planimetria scala 1/2000 del tratto stradale interessato con l'ubicazione del muro, la sua lunghezza complessiva e tutte le condizioni necessarie per l'individuazione della zona.

Art. 25

FABBRICATI E MURI DI CINTA.

La distanza dal confine stradale da rispettare nella costruzione, ricostruzione o ampliamento dei manufatti non può essere inferiore a:

1) m. 30 fuori dai centri abitati (art.26 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada);

2) m. 10 nel caso di costruzioni poste fuori dai centri abitati ma dentro le zone edificabili o trasformabili in edificabili dallo strumento urbanistico generale.

La fascia di rispetto nelle curve, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, e' soggetta alle seguenti norme:

a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m. valgono le stesse limitazioni suindicate per i tratti in rettilineo;

b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m. la fascia di rispetto è delimitata, verso la proprietà latitante, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea tracciata a 30 m. (o a 10 m fuori dai centri abitati ma dentro le zone edificabili o trasformabili in edificabili dallo strumento urbanistico generale) dal confine stradale ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

In corrispondenza di intersezioni a raso alle fasce di rispetto suddette dovrà aggiungersi l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti dovrà essere il doppio della distanza valida per i tratti di strada in rettilineo, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente punti esterni.

Per i muri di cinta la distanza dal confine stradale fuori dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non può essere inferiore a m.3.

Per muri di cinta si intendono muri di altezza superiore a m.3 da terra, non destinati a sostegno di terreno, la cui quota e' pressoché quella del terreno non recinto.

La domanda dovrà essere corredata dalla planimetria della zona in cui sia riportata l'ubicazione dell'opera che si intende costruire, la sua distanza rispetto al confine stradale e una sezione trasversale.

Art. 26

CONDUTTURE AEREE.

L'altezza dei conduttori e le distanze dei sostegni dal confine stradale nonché tutte le norme costruttive dovranno essere conformi a quanto prescritto nel D.P.R. 21.06.1968 n°1062 e nell'art.66 del Regolamento di attuazione del codice della strada.

Gli attraversamenti con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna, più il maggior franco di sicurezza relativo al tipo di impianto.

L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.

Negli attraversamenti sopraelevati il franco sul piano viabile, nel punto più depresso, deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza (altezza minima complessiva m.6)

La progettazione degli attraversamenti, sia in sotterraneo che in struttura sopraelevata, è sottoposta all'approvazione dell'ente proprietario della strada prima del rilascio della concessione.

Le occupazioni longitudinali in sotterraneo mediante cunicoli devono essere, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa.

Le opere sopraelevate longitudinali sono di norma realizzate nelle fasce di pertinenza stradali e i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio a una distanza dal margine della strada uguale alla altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, purché nel rispetto delle distanze e dei franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare in ogni caso al di fuori della carreggiata.

La distanza suddetta non si applica nella realizzazione di linee aeree longitudinali di alimentazione tranviarie e filoviarie che non si sviluppino in sede propria. In tale caso i sostegni verticali della linea di alimentazione devono essere mantenuti ad una distanza dal margine della carreggiata non inferiore a 0,50 m. e devono essere adeguatamente protetti e segnalati, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Le opere di attraversamento possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo.

La domanda dovrà essere corredata:

a) - dalla planimetria in cui sia riportato l'intero tracciato della linea aerea da costruire, attribuendo una colorazione particolare in corrispondenza degli attraversamenti e percorrenze del soprassuolo stradale;

b) - da una sezione in corrispondenza di ciascun attraversamento o percorrenza in cui sia possibile rilevare l'altezza dei fili rispetto al colmo, la posizione degli eventuali sostegni per i quali può essere anche richiesto il calcolo di stabilità.

Nella domanda dovrà essere altresì citato il numero dei fili della linea ed il voltaggio.

L'Amministrazione concedente avrà sempre la facoltà di richiedere la rimozione o il diverso collocamento degli impianti dei fili e cavi per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza senza dover corrispondere indennità alcuna a titolo di rimborso spese o danni.

Per gli attraversamenti di strade Provinciali con condutture dovranno essere rispettate le norme sulla tutela delle strade.

In particolare, ciascun attraversamento dovrà disporsi con un angolo non minore di 30 gradi con l'asse della strada.

Art. 27

CONDUTTURE SOTTERRANEE

Le condutture in percorrenza dovranno essere poste in corrispondenza delle cunette stradali e, solo quando condizioni speciali lo rendono necessario, in corrispondenza della banchina.

E' assolutamente vietata la posa al di sotto del piano viabile salvo nei tratti dove ne sia riscontrata la materiale impossibilità (es.: tratti di strade fiancheggiate da case).

La profondità dei tubi, misurata dal piano viabile, non dovrà essere mai inferiore a m.1,00 misurati dalla sommità del tubo più esterno.

Gli eventuali pozzetti di manovra dovranno essere collocati fuori dalla sede stradale (carreggiata e banchina).

L'attraversamento dei manufatti dovrà essere fatto a valle o a monte di essi con opportuni sifoni a non meno di cm.50 dal fondo di essi.

Lo scavo per la posa della conduttura parallelamente alla strada sarà fatto a varie riprese e per tratti continui di lunghezza non superiore generalmente a m.100. Non sarà mai intrapreso alcun prolungamento, se non dopo aver chiuso il tratto superiore per la lunghezza corrispondente.

Tutte le materie di scavo saranno collocate fuori della sede stradale in maniera da lasciarla completamente libera, restando stabilito che la medesima non potrà essere ingombrata per alcun titolo o causa.

Il riempimento dello scavo dovrà essere fatto con materiale granulometrico di cava o di fiume, del gruppo A1/a classificazione UNI CNR tabella 1000 b, fino al preciso livello che dovrà essere mantenuto fino al completo assestamento, restando espressamente vietato formare rialzi o lasciare depressioni per cedimenti.

Dovrà aversi la massima cura per non ostacolare lo scolo laterale delle acque della strada o delle fossette.

Il piano superiore della banchina dovrà essere ripristinato con breccia di cava macinata.

Gli attraversamenti della strada dovranno essere fatti di preferenza perpendicolarmente al suo asse, situando la condotta entro appositi manufatti in muratura o cemento che permettano, in caso di guasti, le ispezioni o lo sfilamento della condotta senza manomettere la strada.

I tubi esterni dovranno essere rivestiti per tutta la larghezza dello scavo e per una altezza mai inferiore a cm.10 (rispetto alla sommità del tubo stesso) da calcestruzzo cementizio RCK = 250.

La pavimentazione stradale dovrà essere ricostituita:

- a) - per le strade a macadam, con breccia macinata di cava;
- b)- per le strade bituminose sigillate, con conglomerato bituminoso a freddo e, ad assestamento avvenuto, dovrà essere ripristinata con conglomerato bituminoso a caldo steso in due strati, rispettivamente di cm.8 del tipo "BINDER 0,20" per la larghezza dello scavo e di cm.3 del tipo tappeto chiuso "0-5" per una larghezza non inferiore a m.3,00 opportunamente azzerato alla vecchia pavimentazione.

Le opere di attraversamento potranno essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo eseguito dall'Ente.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti grafici:

- 1) - planimetria in scala 1/2000 ove risulti il percorso della condotta, le posizioni degli attraversamenti e l'individuazione della zona;
- 2) - sezione tipo da cui si rilevino i seguenti elementi: profondità del tubo di rivestimento rispetto al piano stradale, dimensioni del tubo adduttore, larghezza della proprietà stradale (comprese le scarpate) attraversata.

In caso di attraversamento di manufatti potranno essere prescritti i grafici relativi ai sifoni occorrenti.

Nelle percorrenze, se verranno interessate strade di larghezza inferiore a ml.6,00, le riprese con conglomerato bituminoso tipo tappeto "0-10", dovranno essere effettuate per l'intera larghezza della sede viabile, mentre per larghezze uguali o superiori a ml.6,00, le riprese dovranno essere eseguite per una larghezza di una corsia stradale, opportunamente azzerate oltre l'asse stradale. Le opere di attraversamento potranno essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo eseguito dall'APS.

Art. 28

OCCUPAZIONE DI SCARPATA

Le occupazioni di scarpata possono essere concesse per costruire accessi alle proprietà laterali, per impianti ecc..

Il permesso di occupare le scarpate stradali o di eseguire su di esse rinterri o tagli non conferisce al concessionario la proprietà della scarpata stessa.

Tanto i rinterri che gli scavi dovranno essere sistemati con scarpate regolari e la loro superficie dovrà essere limitata al minimo indispensabile.

I rinterri e le scarpate laterali potranno essere sostenuti da muri che non dovranno elevarsi oltre il piano stradale nel caso di rinterri e superare in altezza la scarpata da sostenere in caso di tagli.

I rinterri ed i tagli dovranno essere praticati in maniera da non alterare lo scolo delle acque che scorrono regolarmente sulla strada.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti grafici:

- a) - planimetria in scala 1/2000 per l'individuazione della zona e della superficie da occupare, con l'ubicazione dell'eventuale impianto da installare e dei muri di sostegno delle scarpate in taglio e rilevato;
- b) - sezione stradale in corrispondenza dell'occupazione, con gli eventuali rinterri e tagli di scarpate;
- c)- disegni costruttivi dei muri di sostegno delle scarpate in rinterro o in taglio compresa anche la presentazione dei calcoli di stabilità.

Art. 29

SCARICO DI ACQUE NEI FOSSI LATERALI STRADALI

E' assolutamente vietato lo scarico nei fossi e nelle cunette stradali di acque luride, rifiuti industriali o acque comunque inquinate.

Lo scarico dovrà farsi orizzontalmente al piano della fossetta stradale. Allo sbocco dovrà essere costruito un manufatto in muratura che fissi invariabilmente la sezione della fossetta stradale e la luce di immissione.

Analogo manufatto dovrà essere eseguito al punto dal quale le acque, convogliate nella fossetta, fossero deviate.

In relazione alla quantità delle acque convogliate nel fosso stradale saranno prescritti i lavori necessari per non alterare la fossetta stessa quali allargamenti, rivestimenti, briglie, ecc..

La domanda dovrà essere accompagnata dai seguenti grafici:

- a) - planimetria scala 1/2000 per l'individuazione della zona e dei punti di scarico delle acque;
- b) - particolari, in scala appropriata, delle opere di convogliamento o di deviazione, con altre eventuali opere occorrenti per non alterare la fossetta o le scarpette (allargamenti, rivestimenti, briglie, ecc.)

Art. 30.

DIRAMAZIONI ED ACCESSI

Gli accessi nelle strade extraurbane secondarie dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a m. 300 tra loro misurata tra gli assi degli accessi consecutivi.

Gli accessi ai fondi ed ai fabbricati dovranno staccarsi a perfetto livello dal ciglio stradale, lasciando inalterata la banchina per pendenza ed inclinazione.

La zona di banchina in corrispondenza dell'accesso e la zona interna dell'accesso fino al prossimo fabbricato e fino alla distanza di m.50, a partire dal margine della carreggiata, dovrà essere regolarmente massiciata, consolidata e mantenuta sempre senza fango a cura e spese del concessionario. Se l'accesso viene richiesto su strade bitumate, il concessionario dovrà provvedere alla bitumatura per l'intero tratto e per una profondità di almeno 10 metri a partire dal ciglio esterno della banchina e comunque dovrà essere pavimentato per una lunghezza non inferiore a 50 m. misurato dal margine della carreggiata della strada da cui si dirama.

Le eventuali imposte di chiusura degli accessi dovranno essere apribili solo verso l'interno e dovranno essere situate ad una distanza non mai inferiore a ml. 3,00 dal confine stradale.

Gli accessi saranno sistemati in modo non solo da raccogliere o scaricare fuori strada le acque della carreggiata, ma anche di impedire che altre acque vengano riversate sulla strada stessa.

Negli accessi a livello dovrà essere formata una zanella a doppio petto di cm.120 in calcestruzzo di cemento classe 300, esterna alla banchina stradale.

Negli accessi in salita, oltre la costruzione della cunetta di cui sopra, dovranno essere raccolte e scaricate nei fossetti laterali le acque provenienti dall'accesso stesso, mediante una cunetta scatolare in calcestruzzo di cemento con sovrastante griglia in ferro, posta ad una distanza di m.2 dal limite della carreggiata.

La falda di accesso, compresa la griglia ed il suddetto limite di carreggiata, dovrà avere una pendenza verso l'interno dell'accesso del 2%.

E' prescritta la costruzione di raccordi fra le falde esterne dell'accesso ed il ciglio stradale con un raggio che non dovrà mai essere inferiore a m.3.

Per gli accessi a diramazioni stradali potrà essere prescritta, a seconda della loro importanza ed ubicazione, la realizzazione di una intersezione canalizzata secondo gli schemi e la disposizione della segnaletica verticale ed orizzontale indicati dall'Ufficio Tecnico.

Per gli accessi agricoli verrà consentito, di norma, un solo accesso che dovrà servire tutte le particelle contigue e della stessa proprietà confinanti con la strada.

In presenza di terreni lottizzati verrà concessa l'apertura di un solo accesso del fronte non inferiore a m.15 da cui potranno diramarsi le strade di servizio alle varie proprietà.

Gli accessi dovranno essere individuati con apposito segnale (titolo II figura II.78 art.120 - del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada).

Può essere negata l'autorizzazione per nuovi accessi o per la trasformazione di quelli esistenti quando si ritiene che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità alla circolazione.

La domanda per apertura di accessi dovrà essere corredata dai seguenti grafici:

a) - planimetria scala 1/2000 per l'identificazione della zona e della posizione dell'accesso, da cui si possa rilevare l'ampiezza dell'occupazione di suolo pubblico derivante dalla costruzione dell'accesso stesso;

b) - sezione in scala appropriata in corrispondenza dell'accesso da cui si possa desumere: la profondità di suolo pubblico che dovrà essere occupata, i particolari costruttivi delle opere occorrenti per la raccolta e smaltimento delle acque, l'andamento della strada Provinciale e dell'accesso stesso con le rispettive pendenze, la larghezza di detta strada Provinciale in corrispondenza dell'accesso, nonché i particolari costruttivi delle altre opere d'arte come, ad esempio, i muri di sostegno eventuali per il contenimento delle scarpate dell'accesso, le imposte e la loro distanza dal confine stradale.

Art. 31

TOMBINI, PONTICELLI, SOTTOPASSI E SOVRAPPASSI, CHIAVICHE

a) - Tombini, ponticelli, sottopassi e sovrappassi:

la luce del manufatto dovrà essere tale da lasciare libero il corso delle acque che si convogliano nel fosso stradale anche in epoca di dirotte e prolungate piogge, senza dar luogo a rigurgiti o tracimazioni e senza provocare ristagni o rinterri; le testate dovranno essere eseguite in calcestruzzo cementizio titolo 300 e dovranno essere portate fino al ciglio della strada in modo da non provocare restringimenti della medesima; la planimetria del manufatto dovrà essere in calcestruzzo cementizio; il piano carreggiabile in corrispondenza del manufatto dovrà essere perfettamente raccordato con le falde stradali senza dar luogo a variazioni di pendenza; i manufatti dovranno essere eseguiti, di regola, perpendicolarmente all'asse stradale; le loro dimensioni e la loro struttura dovranno essere tali da poter resistere alle spinte laterali ed a qualunque carico che potesse transitare sulla strada.

In caso di manufatti a volta, l'estradosso dovrà essere situato a non meno di 1,00 m. dal piano stradale.

La costruzione del manufatto dovrà essere fatta almeno in due riprese in modo da lasciare sempre libera al transito almeno metà della carreggiata;

b) - chiaviche:

le chiaviche per lo smaltimento delle acque dovranno essere realizzate con strutture tubolari in calcestruzzo di cemento eseguite in conformità delle tabelle U.N.I. n°10007 fig.18.

Potrà essere consentito anche l'uso di strutture metalliche da realizzarsi secondo le prescrizioni che verranno dettate, di volta in volta, dall'Ufficio Tecnico.

Le chiaviche dovranno essere munite di pozzetto di raccolta a monte opportunamente coperto e da muretto di testata a valle, di dimensioni sufficienti a contenere la spinta delle terre e dei carichi in transito.

Tali opere laterali dovranno essere ubicate in posizione, nè restringimenti del piano viabile.

La profondità delle chiaviche non dovrà mai essere inferiore, di norma, a m.1,00 dal piano viabile misurata dalla sommità del rivestimento del tubo.

Anche in tale caso, la costruzione dovrà eseguirsi in almeno due riprese e, in genere, perpendicolarmente all'asse stradale.

L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.

Il concessionario dovrà ripristinare la carreggiata nelle identiche strutture esistenti, per una larghezza di m. 3,00, impiegando ottimi materiali in quantità sufficiente e mantenendo il piano viabile fino al completo assestamento.

Lo spurgo del fosso, in corrispondenza dei tombini, sottopassi, ponticelli e chiaviche, è sempre a carico del concessionario.

Le opere di attraversamento potranno essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo eseguito dall'Ente.

Le domande per la costruzione dei manufatti suddetti dovranno essere corredate dai seguenti grafici:

- c) - tombini, ponticelli, sottopassi e sovrappassi;
- d) - planimetria scala 1/2000 per l'identificazione della zona;
- e) - sezione in scala appropriata da cui si possa desumere la profondità del manufatto, rispetto al piano viabile, e la primitiva situazione delle scarpate stradali per desumere la lunghezza dell'occupazione.
- f) - una serie di disegni in scala appropriata per evidenziare i particolari costruttivi, comprendente i calcoli di stabilità delle strutture principali (spalle, volta, soletta, travi) e delle fondazioni;
- g) - chiaviche;
- h) - planimetria scala 1/2000 di cui al precedente punto a);
- i) - sezione stradale in corrispondenza del manufatto di cui al punto a) precedente;
- l) - sezione trasversale del manufatto da cui si possa desumere la profondità rispetto al piano viabile, e le modalità costruttive del manufatto stesso (luce e diametro del tubo) il riempimento del calcestruzzo in caso di chiaviche tubolari, le dimensioni del pozzetto e del muretto a valle.
- m) - un deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze.

Art. 32

ALBERATURE

E' consentita la messa a dimora di alberature solo a distanza dal confine stradale, non inferiore alla massima altezza raggiungibile a seconda del tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque mai inferiore a m. 6.

Nelle curve invece dovranno essere rispettate le seguenti distanze:

- 1) - nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m. valgono le stesse limitazioni suindicate per i tratti di strada in rettilineo.
- 2) - nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m., la fascia di rispetto è delimitata, verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea tracciata alla distanza di m. 6 dal confine stradale ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.
- 3) - in corrispondenza di intersezioni a raso alle fasce di rispetto suddette dovrà aggiungersi l'area di visibilità da determinarsi come indicato all'art.25 - 2° comma del presente Regolamento.

L'atterramento di piante, siepi, ecc. di proprietà della Provincia dovrà essere fatto a spese del richiedente. Tale abbattimento è comunque vincolato ai pareri della Soprintendenza ai Monumenti, dell'Ente Provinciale di Turismo e dell'Ispettorato dell'Agricoltura e Foreste.

Art. 33

SIEPI VIVE E RECINZIONI - PILASTRI

Si intende per recinzione un divisorio effettuato con siepi morte in legno, reti metalliche o con cancellata sostenuta da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo.

In corrispondenza degli accessi potranno essere costruiti pilastri che non abbiano dimensioni superiori a cm. 20 per lato.

Per le siepi vive e le recinzioni che non superano l'altezza di metri uno dovrà essere osservata una distanza di almeno 1,00 m. dal confine stradale.

Per le siepi e recinzioni di maggiore altezza o se inferiore ad 1,00 m. ma impiantati su cordoli emergenti oltre 30 cm. dal suolo, le distanze minime prescritte sono di m. 3,00 dal confine stradale.

Nei tratti in curva le distanze dal confine stradale devono essere determinate analogamente a quanto indicato al precedente art.32.

In corrispondenza di intersezioni a raso, alle fasce di rispetto suddette dovrà aggiungersi l'area di visibilità da determinarsi analogamente a quanto indicato all'art. 25 - 3° comma del presente Regolamento.

La domanda dovrà essere accompagnata dai seguenti grafici:

- 1) - planimetria scala 1/2000 per l'identificazione della zona e da cui si possa rilevare la lunghezza complessiva della recinzione;
- 2) - sezione stradale da cui si possa rilevare la distanza della recinzione dal ciglio della strada e dal confine stradale;
- 3) - particolare costruttivo quotato della recinzione.

Art. 34

OCCUPAZIONI STRADALI PROVVISORIE

Le occupazioni provvisorie delle pertinenze stradali non sono concesse che in caso di assoluta necessità limitatamente alla zona strettamente necessaria ed al tempo strettamente indispensabile, purché non si tratti di depositi di immondizie, melme, rifiuti industriali e materiali che, a giudizio dell'Ufficio Tecnico, sia di incomodo, indecoro e di pregiudizio alla strada.

L'occupazione non dovrà essere di pericolo per il pubblico transito e lo sgombero dovrà avvenire nel termine prescritto, dopo di che la zona dovrà essere pulita e rimessa in ripristino.

Per la sicurezza del transito, qualora ne sia riconosciuta la convenienza, potranno essere prescritti appositi steccati di riparo.

Per i ponti di servizio, qualora richiedano l'infissione di pali, si dovrà provvedere (dopo la loro rimozione) alla chiusura dei vani ed al loro consolidamento. Detti ponti di servizio

dovranno essere costruiti con materiale e secondo le regole dettate dalle vigenti norme antinfortunistiche. Essi non potranno occupare una striscia superiore ad 1 metro di carreggiata.

La domanda dovrà essere accompagnata da una planimetria in scala 1/2000 per l'identificazione della zona e da un disegno ove si rilevino le modalità costruttive del ponteggio e la sua incidenza sul suolo pubblico.

Art. 35

FRECCE DI INDICAZIONE, CARTELLI E SEGNALI PUBBLICITARI (art.23 Codice della Strada)

a) Definizione dei mezzi pubblicitari

- E' da considerare " insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

- E' da considerarsi "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

- Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

- Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso nè per luce propria nè per luce indiretta.

- Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

- E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

- E' da qualificare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, nè come insegna nè come cartello, nè come manifesto, nè come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

- Nel termine generico "altri mezzi pubblicitari" sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: insegne segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, striscioni, locandine e stendardi.

b) Dimensioni dei cartelli pubblicitari

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice della strada, se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di sei metri quadrati, ad

eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di venti metri quadrati.

Il limite di superficie di cui al comma precedente viene ridotto da sei a tre metri quadrati se i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono installati lungo o in prossimità delle strade, fuori dai centri abitati capoluoghi di Provincia, entro la distanza di chilometri cinque dal cartello di indicazione del centro abitato.

c) Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi

- I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

- Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

- Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice della strada.

- I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

- Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di 1,5 m. rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

- I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'articolo 51, comma 9, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

d) Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi.

- Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento e non possono essere rifrangenti.

- Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.

- La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

e) Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza.

- Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è vietata l'affissione di manifesti.

- Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto al successivo comma 5, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m.3 dal limite della carreggiata;
- b) m.150 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) m.250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) m.150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) m.150 prima dei segnali di indicazione;
- f) m.100 dopo i segnali di indicazione;
- g) m.100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- h) m.300 dalle intersezioni;
- i) m.200 dagli imbocchi delle gallerie;
- l) m.100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

- Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- f) sui ponti e sottoponti;
- g) sui cavalcavia e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

- Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3 limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m. dal limite della sede stradale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1 del codice.

- Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m. dal limite della carreggiata.

- Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di un solo cartello pubblicitario di indicazione delle stazioni di servizio, della superficie massima

di 3 mq., ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. I cartelli non possono essere collocati a distanza inferiore a 200 m. tra di loro e dagli altri cartelli.

- Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, semprechè siano rispettate le distanze minime previste dai commi 2 e 4. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1,00 mq., non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

- I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

1) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;

2) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

Per essi non si applica quanto previsto al punto 3 e le distanze di cui al punto 2 ma si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

- L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltrechè durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste al punto 2 si riducono rispettivamente a 100 ed a 25 m..

- E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 10 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

- E' vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

f) Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.

- Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

- In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice della strada e del presente regolamento.

- Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq. per ogni servizio prestato.

g) Autorizzazioni.

- L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice della strada, è rilasciata:

- Per le strade Provinciali correnti fuori dai centri abitati direttamente dalla Provincia.

- Per i tratti di strade Provinciali correnti all'interno dai centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, dai rispettivi Comuni previa acquisizione di regolare Nulla-Osta della Provincia – (art. 26 C.d.S.)
- Per i tratti di strade Provinciali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, direttamente dai rispettivi Comuni (art. 2 punto 7 del C.d.S.)
- Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.
- Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

Le domande di autorizzazione dovranno essere corredate:

- 1) da una planimetria scala 1/2000 in duplice copia ove sia riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione, quella dei cartelli pubblicitari e dei segnali stradali esistenti, nonché la posizione degli accessi ed incroci con la strada Provinciale;
- 2) da un bozzetto, in scala, del messaggio da esporre riproducente forma e colori;
- 3) da un particolare da cui si possono desumere la forma e le dimensioni dell'ancoraggio (pali, controventi, tiranti e loro dimensioni);
- 4) dall'eventuale autorizzazione della Soprintendenza ai Monumenti, Antichità e Belle Arti.

Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

- L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.

- L'ufficio competente, entro i trenta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

- L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente.

- Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, ferma restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

h) Obblighi del titolare dell'autorizzazione

- E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

1) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

2) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

3) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, del codice della strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

4) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;

- E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

i) Targhette di identificazione.

- Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

a) amministrazione rilasciante;

b) soggetto titolare;

c) numero dell'autorizzazione;

d) N° della S.P. e progressiva chilometrica del punto di installazione;

e) data di scadenza:

- La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

l) Vigilanza

- Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltrechè sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

- Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate dal soggetto, entro dieci giorni, provvede d'ufficio alla rimozione del cartello, rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

- La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice della strada, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

- Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che vengono variati senza autorizzazione o non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del codice della strada devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

- Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.

m) Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del codice.

- I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice della strada e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente regolamento, devono essere rimossi entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata.

- Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime suddette occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

n) Colori dei segnali verticali

Nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:

a) blu: per le strade extraurbane o per avviare ad esse;

b) giallo: per segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali o, comunque, di lavori sulla strada;

c) marrone: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;

d) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;

e) arancio: per i segnali SCUOLABUS e TAXI;

f) rosso: per i segnali SOS e INCIDENTE;

g) bianco e rosso: per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri stradali;

h) grigio: per il segnale SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO.

- Le scritte sui colori di fondo devono essere:

a) bianche: sul verde, blu, marrone, rosso;

b) nere: sul giallo e sull'arancio;

c) gialle: sul nero;

d) blu o nere: sul bianco;

e) grigio: sul bianco.

- I simboli sui colori di fondo devono essere:

a) neri: sull'arancio e sul giallo;

b) neri o blu: sul bianco;

c) bianchi: sul blu, verde, rosso, marrone e nero;

d) grigio: sul bianco.

- Il colore grigio è ottenuto con una parziale copertura (50% del fondo bianco con il colore nero).

Art. 36

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI LIQUIDI E GASSOSI

A norma della circolare del Ministero dei LL.PP. n°8599 dell'11.01.1960 le prescrizioni che debbono essere osservate per il rilascio dell'autorizzazione per accesso ai distributori di carburanti liquidi e gassosi sono:

- la distanza minima reciproca tra gli accessi ad impianti di distributori di carburanti liquidi e gassosi (al di fuori delle traverse interne degli abitati) non deve essere inferiore a Km. 1.

- è vietata la istituzione di accessi relativi a distributori di carburanti liquidi e gassosi:

a) in corrispondenza di incroci, biforcazioni o diramazioni a distanza inferiore a m.95 a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti medesimi fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza, non inferiore a m. 95, deve partire dal punto di tangenza della curva stessa;

b) lungo tratti di strada in curva di qualsiasi raggio;

c) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;

d) a distanza inferiore a m.95 sia dai dossi, sia dai punti di tangenza delle curve stradali;

e) lungo strade Provinciali e comunali costituenti bivio con le statali a distanza inferiore a m.95 dal bivio stesso, misurata con i criteri di cui al punto a) restando ferme le distanze stabilite per le strade costituenti itinerario internazionale nei vigenti accordi internazionali.

La lunghezza di fronte sulla strada delle stazioni di rifornimento con distributore a gasolio e delle stazioni di servizio, deve essere m.60, dei quali m.30 di spartitraffico e m.15 per ciascun accesso.

La lunghezza di fronte sulla strada delle stazioni di rifornimento senza distributore di gasolio deve essere compresa tra m.25 e m.30, dei quali m.10 di spartitraffico e m.7,50 fino a m.10 per ciascun accesso.

- Al fine di evitare il taglio della corrente di traffico operato da un automezzo che debba effettuare rifornimento presso un impianto, con distributori di carburanti liquidi, che trovasi al lato opposto della corsia di marcia, in deroga alla prescrizione di distanza minima di Km. 1 tra gli impianti, si può consentire l'installazione di un altro impianto dal lato opposto alla distanza minima di m. 500. Tale distanza deve essere misurata tra gli accessi più vicini (a condizione che i due impianti siano resi contemporaneamente visibili a conveniente distanza), da entrambi gli estremi del tronco stradale interessante.

- Ove sia strettamente necessario per la sicurezza della viabilità, è consentito l'abbattimento degli alberi facenti parte dell'alberatura stradale, salvo l'eventuale vincolo della Soprintendenza ai Monumenti, dell'Ente Provinciale del Turismo e dell'Ispettorato dell'Agricoltura e Foreste e previa corresponsione del relativo valore e risarcimento danni.

- Per gli impianti distributori di carburanti liquidi e gassosi che ricadano lungo un tratto di strada svolgentesi in zona in cui la conformazione del terreno, lungo i lati del tratto medesimo, sia tale da menomare, anche parzialmente, la visibilità, si prescrive che, in continuità di ciascuno dei due accessi di ogni impianto, venga realizzato uno sbancamento di visuale corrispondente ad un triangolo rettangolo avente i cateti di m.93 e di m.3, misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato e lungo la normale a questo.

- Per quanto riguarda la procedura da eseguire, tenuto conto della rispettiva indipendenza ed autonomia dei due atti che devono concorrere (autorizzazione del Comune ove è ubicato l'impianto, autorizzazione di accesso di competenza della Provincia), si fa presente che il Comune, ricevuta la richiesta di autorizzazione, ne informa l'Amministrazione Provinciale, la quale inizia l'istruttoria necessaria per stabilire se si possa o meno rilasciare il nulla osta. Il diniego del nulla osta impedisce che il Comune possa far luogo al rilascio della autorizzazione di sua competenza. Nel caso, invece, che il nulla osta sia accordato, rimane alla competenza del Comune di esaminare o stabilire se può essere rilasciata l'autorizzazione all'impianto, in rapporto a condizioni diverse da quelle relative all'accesso sulla strada.

Una volta rifiutata l'autorizzazione dal Comune è evidente che la Provincia non potrà rilasciare la licenza di accesso sulla strada. In caso contrario, invece, la Provincia, sempre che abbia ricevuto l'apposita domanda dell'interessato e questa sia in regola, farà luogo al rilascio della licenza di accesso.

Tale domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- planimetria (corografia) in scala appropriata, comprendente un raggio di almeno 2 km. avente per centro la zona di impianto, con l'ubicazione dell'impianto stesso e degli impianti esistenti più vicini;

- planimetria scala 1/2000 con la posizione dell'impianto rispetto agli incroci, biforcazioni, curve;

- planimetria scala 1/200 comprendente tutti i particolari costruttivi dell'impianto, compreso il fronte di accesso e di spartitraffico, l'ubicazione e superficie del chiosco e dei vari servizi, l'ubicazione delle colonnette, dei serbatoi e loro capacità da cui risulti, altresì, in linea tratteggiata, il confine della proprietà stradale, in modo da poter individuare la parte di area pubblica occupata dall'impianto e dagli eventuali sbancamenti di visuale;

- sezione tipo comprendente la sagoma stradale e l'impianto stesso con i particolari costruttivi delle opere occorrenti per lo scolo delle acque;

- bozzetto in scala e colori degli eventuali cartelli pubblicitari in dotazione all'impianto (vedi art.35 precedente).

Per tutto quanto non specificato nel presente articolo vedansi le norme per il rilascio delle licenze relative ad accessi o diramazioni (art.30 precedente).

Capo VII

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Ambito di applicazione

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, recante le norme per la revisione e la armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, la Provincia di Oristano adotta il presente regolamento al fine di disciplinare, sul proprio territorio, i criteri di applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Con il termine "tassa" - da ora in poi usato - si vuole intendere specificamente la tassa per la occupazione di spazi e di aree pubbliche così come definita dall'art. 38 e seguenti del decreto legislativo indicato al precedente comma.

Art. 38

Occupazione di spazi e di aree pubbliche

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza la prescritta autorizzazione o concessione provinciale rilasciata ai sensi di Legge.

Pertanto, sul territorio della Provincia di Oristano, è consentita la occupazione, anche temporanea, di spazi ed aree pubbliche provinciali, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, a condizione che sia stata regolarmente concessa od autorizzata dal competente organo nel rispetto della vigente normativa.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 39

Distinzione tra le occupazioni

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e che siano effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi alla utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico, nonché la durata della concessione medesima;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.

Art. 40

Occupazioni abusive

Si intende abusiva - ad eccezione di quanto in deroga previsto dal presente regolamento - qualunque occupazione effettuata:

1. in assenza della prescritta concessione od autorizzazione;
2. qualora la concessione o l'autorizzazione siano scadute e non rinnovate ovvero siano state revocate;
3. in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali venne rilasciata la concessione o l'autorizzazione;
4. in difformità ovvero in contrasto con qualsivoglia specifica normativa regolante la materia.

Fatta salva per la Provincia di Oristano la facoltà di porre in giudizio una eventuale azione penale, questa può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Tutte le spese sostenute oltre agli eventuali danni arrecati saranno a carico della parte che ne avrà data la causa.

Art. 41

Occupazioni d'urgenza

Per particolari situazioni di emergenza ovvero quando il rinvio della esecuzione di lavori non sia possibile per le specifiche condizioni o per ragioni di pubblico interesse, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

Nel caso, oltre alla prescritta domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della occupazione alla Provincia di Oristano via fax o con telegramma.

L'occupazione avrà comunque riguardo a tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, si dovrà avere riferimento al dettato del decreto legislativo 285/1992 ed al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Art. 42

Oggetto della tassa

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Oristano.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.

La servitù di uso pubblico, ai fini dell'applicabilità della tassa, si intende validamente istituita in presenza di uno specifico titolo costitutivo o per usucapione. E' in ogni caso da escludere l'esistenza della servitù pubblica di passaggio nel caso in cui non sussista l'utilità pubblica dell'area privata.

Sarà oggetto di tassazione e, quindi, presupposto della imposizione, la sottrazione - per la superficie comunque effettivamente concessa od autorizzata - delle aree e degli spazi pubblici all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti.

Art. 43

Esclusioni

Oltre a quant'altro previsto dalla Legge, sono escluse dalla tassa:

1. le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia di Oristano;
2. le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, stante che il carattere di stabilità è determinato dal fatto obiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia stata richiesta né rilasciata alcuna autorizzazione con valenza edilizia;
3. le occupazioni effettuate con manufatti che abbiano strutture e funzioni analoghe o correlate a quanto individuato dal precedente punto 2., quali le tende solari poste a copertura o protezione degli stessi balconi, verande, bow-windows e simili;
4. gli accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
5. le occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato;

Art. 44

Esenzioni

Oltre a quant'altro previsto dalla Legge, sono esenti dalla tassa :

- a) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare siano soggetti passivi del tributo;
- b) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 24 ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che sia promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
- c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute;
- d) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico mediante luminarie natalizie debitamente autorizzate;
- e) le occupazioni per le soste, fino ad un massimo di una ora, effettuate per il commercio ambulante itinerante;
- f) le tombature di fossi od altri manufatti similari costruiti per pubblica utilità o che costituiscono accessi occasionali a unità poderali condotte da coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale;
- g) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- h) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

Art. 45

Soggetti attivi e passivi

Per le occupazioni effettuate nell'ambito del proprio territorio la tassa è dovuta alla Provincia di Oristano dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio provinciale.

Il pagamento della tassa non esclude gli obblighi o divieti derivanti dalla applicazione di Leggi e/o regolamenti vigenti, così come non esclude il pagamento dei canoni di concessione se dovuti; tantomeno, nel caso di occupazioni abusive, non sana le irregolarità ingenerate dall'abuso medesimo.

Art. 46

Autorizzazioni e concessioni

Le occupazioni permanenti e temporanee, così come definite dall'art. 39, sono soggette rispettivamente a regime concessorio ed a regime autorizzatorio.

Chiunque intenda occupare, nel territorio provinciale, anche temporaneamente, spazi od aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, sia in superficie che sovrastanti o sottostanti il suolo, deve farne apposita domanda indirizzata al Dirigente del Settore Strade della Provincia di Oristano.

Art. 47

Modalità per la richiesta delle autorizzazioni e delle concessioni

Le domande intese ad ottenere una concessione od una autorizzazione dovranno essere presentate, salvo altrimenti disposto, nei termini perentori definiti dal Responsabile del procedimento amministrativo.

Le domande, redatte in carta legale, così come definite dalle specifiche modulistiche a disposizione dei cittadini presso i competenti Uffici Provinciali, debbono essere indirizzate al Dirigente del Settore Strade della Provincia di Oristano e devono contenere, pena di nullità :

1. se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
2. se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
3. l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende effettuare la occupazione;
4. l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
5. il periodo per cui viene richiesta la concessione o l'autorizzazione e la durata per cui si intende effettuare la occupazione;
6. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Devono inoltre contenere :

- 1) La sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
- 2) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.

La domanda dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, qualora si rendesse necessaria una precisa e specifica identificazione dei luoghi, dovranno essere allegati i disegni atti ad una loro precisa individuazione.

Art. 48

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.

La responsabilità della individuazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni è in capo al Responsabile del Servizio Manutenzione Strade, il quale la definisce nel rispetto e nello spirito della lettera della Legge 241/1990 e del relativo regolamento di attuazione.

Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni che interessano traverse di comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti è di competenza dei comuni medesimi, previo nulla osta rilasciato dal Dirigente del Settore Strade della Provincia di Oristano.

L'atto di autorizzazione ovvero di concessione, oltre alla durata ed alla misura dello spazio concesso, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato, nonché la assoggettazione alla tassa ed all'eventuale canone.

Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione Provinciale.

Le autorizzazioni e le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) a titolo precario, per la durata massima di anni 29;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.

Art. 49

Rinnovi e cessazioni

Le autorizzazioni e le concessioni sono rinnovabili alla scadenza; l'eventuale tacito rinnovo deve essere specificamente previsto dall'atto sorgente.

Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione annuale, deve farne specifica richiesta nei modi e nei termini precedentemente fissati, nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma precedente.

La cessazione volontaria e non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata, né dell'eventuale canone di concessione applicato.

Art. 50

Modifica o sospensione della concessione o della autorizzazione

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano, del decoro - ad insindacabile giudizio della amministrazione provinciale - può essere modificato o sospeso, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.

Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.

La Provincia di Oristano potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:

- a) in occasioni di manifestazioni pubbliche indette dalla Amministrazione Provinciale;
- b) per altri motivi di ordine pubblico o di pubblici comizi;
- c) per cause di forza maggiore come incendi, frane, eventi atmosferici eccezionali, inondazioni, terremoti, ecc.;

La modifica o la sospensione della concessione dovranno essere notificate all'utente con apposita ordinanza del Dirigente del Settore Strade della Provincia di Oristano, in cui sono indicati i termini del provvedimento; i termini si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

In ogni caso alla sospensione del provvedimento non si potrà corrispondere alcun indennizzo.

Art. 51

Revoca della concessione o della autorizzazione

Ad insindacabile giudizio della Provincia di Oristano, le autorizzazioni e le concessioni possono, in qualunque momento, essere revocate quando concorrano giusti motivi, ovvero si accerti la inosservanza delle condizioni cui le stesse sono subordinate.

La revoca, che comporta la decadenza di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente promanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui erano stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:

- a) i reiterati inadempimenti o le violazioni da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni imposte o previste nell'atto di concessione;
- b) l'avere arrecato danni alle proprietà provinciali;
- c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data di rilascio della concessione o nei tre giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di due mesi è ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
- d) la violazione delle norme relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
- e) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti Provinciali;
- f) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese a rimettere ogni cosa in pristino entro il termine stabilito dalla Provincia. In mancanza, vi provvede la Provincia, a spese del concessionario.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda, della quota proporzionale del canone di concessione e della tassa pagati in anticipo, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 52

Estinzione della concessione

La concessione ad occupare gli spazi ed aree pubbliche si estingue, ove non sussistano motivazioni di Legge :

- a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
- b) per espressa rinuncia scritta del concessionario;
- c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
- d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

Art. 53

Obblighi del concessionario

Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate *ad personam* ed è vietato il loro trasferimento a terzi.

Le concessioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo precostituito da parte del concessionario di adempiere a tutti le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne la Provincia di Siena da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare e inoltre ha l'obbligo:

- 1) di esibire, a richiesta degli addetti provinciali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
- 2) di mantenere in condizione di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
- 3) di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- 4) di dare attuazione alle ordinanze del Dirigente del Settore Strade della Provincia di Oristano ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei Servizi interessati.

Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, deve:

- a. osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;
- b. non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- c. evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Provinciale;
- d. evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dalla Provincia o da altre Autorità;
- e. collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.

Per quanto, infine, attiene alla manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, questa è sempre e comunque a carico del concessionario.

Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, dovrà essere debitamente autorizzato.

I lavori ed i relativi cantieri devono essere autorizzati dall'Ente proprietario, il quale prescrive anche i segnali che debbono essere installati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Art. 54

Canone di concessione

Il rilascio dei provvedimenti di concessione previsti dal presente capo può essere subordinato al pagamento di un canone di concessione.

Il canone deve essere corrisposto dal concessionario nei tempi e con i modi stabiliti per il pagamento della tassa.

Le occupazioni comportanti il pagamento del canone di concessione sono individuate con atto del Consiglio Provinciale, con particolare riguardo alla stabilità delle opere infisse al suolo e all'uso del suolo per attività economiche.

La somma dovuta per l'uso o l'occupazione può essere stabilita dalla Giunta Provinciale in annualità ovvero in un'unica soluzione ed è determinata avendo riguardo alle soggezioni che derivano al bene pubblico a causa dell'occupazione, al valore economico risultante dal provvedimento di concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.

Art. 55

Corrispettivo per uso di beni provinciali

L'uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'abbattimento di piante e qualsiasi altra utilizzazione di beni provinciali di uso pubblico o patrimoniale indisponibile sono ammessi solo a seguito di specifica autorizzazione e dietro il pagamento di adeguato corrispettivo, a titolo di canone ovvero di risarcimento, il cui ammontare sarà determinato dalla Provincia di Oristano con proprio insindacabile provvedimento amministrativo.

Parimenti, l'uso dei beni Provinciali comporta, per il concessionario, la loro continua ed adeguata manutenzione e l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Art. 56

Maggiorazione della tassa

Per le occupazioni abusive e per quelle che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Quanto previsto dal precedente comma vale ai soli fini dell'applicazione della tassa; il pagamento del tributo non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso poichè non corregge le irregolarità della occupazione.

Art. 57

Categoria delle località

Le strade, gli spazi e le aree pubbliche provinciali sono classificate, ai fini della graduazione della tassa, in due categorie.

Alla prima categoria - fondo stradale bitumato - si applica la tariffa di base.

Alla seconda categoria - fondo stradale in macadam - si applica la tariffa di base ridotta del 20%.

Qualora la singola occupazione, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, sia effettuata sul territorio afferente a due categorie, si applica la tassazione più favorevole al contribuente.

Art. 58

Modifiche tariffarie

Le tariffe sono modificate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

La mancata modificazione comporta la automatica applicazione delle tariffe già in vigore.

Le tariffe saranno stabilite ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 56, comma 11, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e troveranno applicazione a far tempo dalla data stabilita dal D.P.C.M. medesimo.

Art. 59

Graduazione della tassa

La tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata ed in base alla ubicazione della occupazione medesima.

La superficie imponibile si determina considerando la occupazione delle aree e/o degli spazi che non possono essere concessi ovvero utilizzati da altri. A titolo meramente esemplificativo si indicano quegli spazi, comunque circoscritti e delimitati, ricavati dalla messa a dimora di arredi urbani quali fioriere, pedane o panche, ecc., ovvero quelli all'interno di aree transennate o di strade chiuse al traffico.

Il calcolo delle superfici imponibili, del tributo e degli eventuali arrotondamenti verrà effettuato tenendo conto del dettato legislativo di cui al decreto n. 507 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 60

Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffa

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, per cui l'occupazione che abbia inizio o termine nel corso dell'anno o sia realizzata in via non continuativa non è suscettibile di frazionamento; così la cessazione del contribuente, nel corso dell'anno, dà diritto alla cancellazione del tributo a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata e graduata a seconda della ubicazione della occupazione medesima così come prevista dal precedente articolo 57.

Le riduzioni applicate per le specifiche tipologie di occupazione sono come di seguito determinate :

- a) per gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo escluse quelle di cui al successivo articolo 67 la tassa è ridotta di 1/3;
- b) per le occupazioni eccedenti la superficie di mille metri quadrati la superficie imponibile è ridotta del 90%;
- c) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente al suolo la tassa è ridotta del 70%
- d) per le occupazioni con tende e con tutte quelle strutture che, sostanzialmente, assolvono la medesima funzione delle tende la tassa è ridotta del 70%;
- e) per le occupazioni, sino a 100 mq., realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la superficie imponibile è ridotta del 50%;
- f) per le occupazioni, per la parte eccedente i 100 mq. fino a 1.000 mq., realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la superficie imponibile è ridotta del 75%.

Art. 61

Passi carrai

Agli effetti della tassa sono considerati passi carrabili quelli riconosciuti dalla specifica legislazione e, comunque, si considerano tali i semplici accessi carrabili o pedonali costituiti generalmente da manufatti di listoni in pietra o altro materiale ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, in ogni caso, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata; parimenti si considerano passi carrabili le coperture di fossi o di canali effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di consentire ovvero di facilitare l'accesso alle stesse.

Per i passi carrabili di cui al precedente primo comma la tassa viene applicata con tariffa ordinaria ridotta al 50 % e graduata a seconda del dettato dell'art.57.

I proprietari degli accessi di cui al punto 4) dell'art. 43, possono richiedere espressamente il rilascio di apposita segnaletica per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante.

Il divieto di utilizzazione della area di cui al precedente comma non potrà, comunque, estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consentirà al soggetto passivo del tributo alcuna opera, nè l'esercizio di particolari attività.

I proprietari degli accessi suddetti rientrano, quindi, nell'obbligo del pagamento della tassa che viene determinata con tariffa ordinaria ridotta al 50 %, avendo riguardo che il calcolo della superficie imponibile terrà conto della larghezza dell'accesso medesimo e di una profondità convenzionale di metri uno.

La tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, debitamente accertati, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affitto o da qualsiasi altro rapporto.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione carburanti, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia, l'entità della tassa è determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del dieci per cento.

Art. 62

Affrancazione per i passi carrai

La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda alla Provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

L'affrancazione, che può essere esercitata in qualsiasi momento, consegue ad una richiesta espressa del contribuente e si sostanzia in un provvedimento di attestazione che segue le sorti dell'immobile.

E' comunque dovuto il pagamento del tributo relativo all'anno di riferimento della richiesta di affrancazione.

Art. 63

Abolizione dei passi carrai

I contribuenti che non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili hanno la facoltà di ottenerne l'abolizione con apposita domanda rivolta alla Provincia di Oristano. Sono a carico del richiedente le spese per la messa in pristino dell'assetto stradale.

L'abolizione del passo carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dall'ente impositore, con o senza consenso del proprietario dell'immobile servito, ovvero dello stesso contribuente.

E' comunque dovuto il pagamento del tributo relativo all'anno di riferimento della richiesta di abolizione.

Art. 64

Occupazioni con autovetture

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dalla Provincia, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Qualora l'area sia stata concessa a cooperative, costituite e organizzate per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, la tassazione va operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto.

La tassazione corrisponde alla superficie contrassegnata con il numero del posto; se più sono i posti assegnati in aree della stessa o di diversa categoria, più sono le tassazioni che devono essere operate, ciascuna autonomamente e, quindi, le superfici non possono essere cumulate.

Qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto od i posti siano occupabili da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

Le occupazioni effettuate con autovetture di uso privato saranno disciplinate con apposito Regolamento e per le stesse potrà essere prevista la corresponsione di un canone di concessione in aggiunta alla tassa.

Art. 65

Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi

E' fatto divieto, senza la preventiva autorizzazione o concessione, di eseguire opere o depositi ed aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonchè sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

Chiunque esegue lavori o deposita materiali, pone in opera ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature, ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche, indipendentemente dalla loro durata, è comunque soggetto al rispetto delle norme comportamentali e delle modalità stabilite dal vigente codice stradale e dal regolamento di esecuzione dello stesso e successive loro modificazioni ed integrazioni, oltre che delle leggi urbanistiche, del regolamento edilizio, di polizia e di igiene urbana.

E' fatto obbligo per il concessionario, qualora si verifichi la manomissione delle aree occupate, danni alla proprietà Provinciale od a terzi, del perfetto ripristino delle aree medesime. Nel caso di esecuzione d'ufficio, le spese sostenute dalla Provincia di Oristano dovranno essere rimborsate dall'occupante.

Art. 66

Mestieri girovaghi e mestieri artistici

I cantautori, suonatori, ambulanti, funamboli, saltimbanchi, declamatori e tutti coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare, anche temporaneamente, sulle aree e spazi pubblici sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività dalla Provincia di Oristano, senza aver ottenuto il permesso di occupazione dalla competente Autorità e fatto salvo il disposto degli artt. 121 e 122 del T.U. della Legge di P.S.

In nessun caso è consentita la occupazione di marciapiedi o di portici tale da impedire, con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.

La autorizzazione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico di coloro che esercitano mestieri artistici quando questa si dovesse prolungare per più di un'ora sullo stesso luogo.

Unica deroga è concessa a coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante e che sostano per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuoterne il prezzo.

Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 67

Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti, ecc.

Le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (ad esempio pozzetti di ispezione, camerette, cabine elettriche e telefoniche, ecc.), sono tassate forfettariamente in base alla lunghezza delle strade e per la parte di esse effettivamente occupata.

La tassa viene determinata ed applicata per chilometro lineare o frazione e graduata a seconda del dettato dell'articolo 57.

Analogamente, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi e delle reti fognarie, la tassa è dovuta nella misura complessiva di lire cinquantamila, indipendentemente dalla effettiva consistenza dell'occupazione medesima e dei sistemi di manutenzione e controllo degli innesti od allacciamenti stessi.

L'Ente ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Le modalità per avvalersi di detta facoltà saranno determinate dai Dirigenti dei settori interessati.

Art. 68

Tassa di scopo

La Provincia di Oristano che provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti può imporre agli utilizzatori, oltre alla tassa, un contributo *una tantum* per le spese di costruzione delle gallerie stesse.

Il contributo sarà determinato volta per volta con specifico provvedimento e non potrà, comunque, superare il 50% della spesa complessiva.

Art. 69

Occupazioni temporanee con condutture, cavi, impianti, ecc.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse sono tassate forfettariamente in base alla lunghezza delle strade e per la parte di esse effettivamente occupata.

La tassa viene determinata ed applicata in misura forfettaria e graduata a seconda del disposto dell'articolo 57 del presente regolamento e dell'articolo 47, (comma 5, lettera b), del decreto 507/1993.

Art. 70

Occupazioni temporanee. Tempi e misure

La regolamentazione delle misure e della durata per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, così come stabilita dal dettato del decreto legislativo 285 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende totalmente acquisita e recepita dal presente regolamento.

Art. 71

Occupazioni temporanee. Disciplina, tariffe e riduzioni

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 57, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

La tassa si applica in base alle ore di occupazione che sono calcolate nella misura di un ventiquattresimo della tariffa ordinaria.

Le variazioni percentuali applicate per le specifiche tipologie di occupazione temporanea sono come di seguito determinate :

- a) per le occupazioni di durata superiore a quattordici giorni la tariffa è ridotta del 50%;
- b) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta di 1/3;
- c) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con condutture, cavi e impianti la tariffa è ridotta del 50%;
- d) per le occupazioni effettuate sulle superfici eccedenti i 1.000 mq. la superficie eccedente è ridotta del 90%;
- e) per le occupazioni con tende e con tutte quelle strutture che, sostanzialmente, assolvono la medesima funzione delle tende, la tariffa è ridotta del 70%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;
- f) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50%;
- g) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%;
- h) per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo poste in essere ai fini dell'installazione delle suddette attrazioni, giochi e divertimenti, la tariffa è ridotta del 50%;
- i) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali la tariffa è ridotta dell'80%;
- j) per le occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%

- k) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente per cui è stata disposta la riscossione mediante convenzione la tariffa è ridotta del 50%;

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, non si applicano maggiorazioni.

Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Provincia non si applicano maggiorazioni nè riduzioni.

Art. 72

Distributori di carburante. Tariffe

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri, la tassa annuale va applicata - per la occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale - nella misura prevista dall'articolo 48, 2° comma, del decreto legislativo 507/1993.

Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

Per i distributori muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura stabilita dal comma 1 del presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione carburanti, dell'acqua e dell'aria compresa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadri.

Tutte le ulteriori occupazioni effettuate con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali e decorative, ivi comprese le tettoie, le pavimentazioni in porfido od altro materiale, i chioschi e simili, qualora eccedano la superficie di quattro metri quadrati sono soggetti alla tassa di cui al precedente art. 60, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Art. 73

Distributori di tabacchi. Tariffe

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo Provinciale è dovuta una tassa annuale nella misura prevista dall'ottavo comma dell'articolo 48 del decreto legislativo 507/1993.

Art. 74

Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazione permanenti di suolo pubblico, i soggetti tenuti al pagamento della tassa devono presentare alla Provincia di Oristano apposita denuncia nei tempi e nei modi stabiliti dalla Legge e dal presente regolamento.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla Provincia e dalla stessa messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla Legge :

- se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- la indicazione degli estremi dell'atto di concessione;
- la ubicazione, la durata e la entità della occupazione.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un diverso ammontare del tributo.

Il versamento della tassa per le occupazioni permanenti, eseguito sul conto corrente bancario della Tesoreria della Provincia di Oristano, fornito gratuitamente dalla Amministrazione Provinciale, è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dal rilascio medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso.

Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nella occupazione che, determinando un diverso ammontare del tributo, comportino l'obbligo di una nuova denuncia.

Per le occupazioni temporanee precedentemente autorizzate l'obbligo della denuncia è assolto con la compilazione del bollettino di conto corrente bancario della Tesoreria della Provincia di Oristano - così come definito dall'apposito decreto interministeriale - ed il pagamento della tassa, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

Art. 75

Definizione in via breve

La Provincia di Oristano controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, comunica al contribuente, entro sei mesi dalla data di presentazione della denuncia ovvero di effettuazione del versamento, gli errori materiali o di calcolo.

L'integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata come sopra ed accettata dal contribuente, è effettuata mediante versamento, con le modalità di cui al precedente articolo, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

L'adesione del contribuente alla richiesta del versamento integrativo non comporta l'automatica definizione del rapporto tributario, restando integra la possibilità, per la Provincia di Siena, di esercitare i poteri di accertamento di cui al successivo articolo.

Art. 76

Accertamenti

La Provincia di Oristano controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi e secondo le disposizioni di Legge provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di:

- a)-infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa pagata e quella effettivamente dovuta;
- b)-inesattezza (non concretizzante l'errore materiale di cui innanzi si è fatto cenno) nelle indicazioni fornite nella denuncia che, in concorso con l'elemento di cui alla lettera a), abbia determinato l'entità della tassa in misura diversa da quella dovuta;
- c)-incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.

Oltre alla motivazione, l'avviso di accertamento deve indicare gli importi dovuti a titolo di soprattassa e di interessi nonché il termine di sessanta giorni per il pagamento ovvero l'organo cui adire per il contenzioso.

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo plico postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata ovvero a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Per garantire al contribuente una più efficace difesa, qualora all'ente accertatore la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evasa, l'avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per ogni annualità.

Art. 77

Riscossione coattiva della tassa

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43; ciò comporta che la riscossione deve essere operata mediante ruolo, in un'unica soluzione, dai concessionari del servizio.

Il credito derivante dalla applicazione della tassa è assistito, in applicazione dell'art. 2752 del codice civile, da privilegio generale sui mobili del debitore.

Art. 78**Rimborsi**

Nel caso di richiesta di rimborso, effettuata con apposita istanza in carta semplice da parte del contribuente, delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, si provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora nella misura stabilita dalla Legge.

Art. 79**Funzionario responsabile**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la Provincia di Oristano nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma si deve comunicarne il nominativo alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

Art. 80**Sanzioni**

Il sistema sanzionatorio, per quanto attiene alle violazioni concernenti l'applicazione della tassa, è dettato dall'art. 53 del decreto legislativo n. 507/1993.

Le violazioni delle norme che hanno riguardo alle occupazioni senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa ovvero nel non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario, sono punite a norma degli articoli 106 e seguenti del TULCP 3/3/1934 n. 383 e successive modifiche.

La Provincia di Oristano si riserva comunque di agire in sede civile e penale per eventuali danni ai propri beni patrimoniali o di uso pubblico.

Art. 81**Vigilanza del Ministero delle Finanze**

La delibera di approvazione del presente regolamento ovvero di ogni sua eventuale futura modifica, nonchè quella concernente la adozione delle tariffe, sono inviate alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla loro adozione.

Art. 82**Rinvio**

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative regolanti la materia

T A R I F F E T.O.S.A.P.**- Occupazioni permanenti.**

1^ categoria 25,00 Euro al mq. annue

2^ categoria 15,00 Euro al mq. annue

- Occupazioni temporanee.

1^ categoria 1,50 Euro al mq. giornaliera

2^ categoria 1,00 Euro al mq. giornaliera

- Occupazioni permanenti di cui all'art. 46 e 47 del dl. 507/3:

1^ categoria 155,900Euro al km. annue

2^ categoria 130,00 Euro al km. annue

- Occupazioni permanenti di cui al comma 2 bis dell'art. 47 del dl. 507/3 :

1^ categoria 30,00 Euro forfetarie annue

2^ categoria 25,00 Euro forfetarie annue

- Occupazioni permanenti di cui al comma 3 dell'art. 47 del dl. 507/3 :

Fino a 5 km. 60,00 Euro annue

Per ogni km. o frazione superiore maggiorazione di 10,00 Euro

- Occupazioni di cui all'articolo 48 del dl. 507/93 :

si applicano le tariffe minime previste dalla Legge.

- Occupazioni con cartelli pubblicitari :

1^ categoria 25,00 Euro al mq. annue

2^ categoria 15,00 Euro al mq. annue

- Oneri per il rilascio autorizzazione e manutenzione stradale.

10,00 Euro al mq.

- Frece di indicazione 20,00 Euro a facciata, ogni tre anni.